



el 17/1A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia


PROT. N. 1774/20802

BARI, 6 LUGLIO 1998



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

e,p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/5586/PU050/21 1
del 3.7.1998)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n.36".

Con riferimento alla nota n. 3428 del 5.6.1998 concernente il disegno di legge regionale in oggetto indicato, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.270 del 26.5.1998, si comunica che il Governo ha rilevato che il provvedimento è censurabile in quanto contiene disposizioni che non risultano in linea con le indicazioni contenute nel progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1995" approvato con D.P.R. 7 aprile 1997, in particolare per quanto concerne le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 2 ove sono previsti solamente taluni dei servizi che necessariamente devono comporre il dipartimento di salute

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

mentale, senza alcun riferimento alle strutture semiresidenziali e alle strutture residenziali quali centri terapeutici e riabilitativi per i quali il progetto-obiettivo nazionale stabilisce funzioni, caratteristiche fondamentali e ricettività, censurabile in detto articolo inoltre è anche l'inserimento nel dipartimento di salute mentale del servizio di neuropsichiatria infantile non previsto dal progetto-obiettivo nazionale, stante che detto servizio, per le sue specifiche peculiarità è sempre stato inserito all'interno delle aree assistenziali pediatriche, nonché la previsione dell'attribuzione al predetto servizio di uno psicoterapeuta di II° livello non specializzato in neuropsichiatria infantile, in contrasto con la normativa vigente in materia che prevede l'attribuzione delle qualifiche apicali a professionisti della disciplina con lunghi anni di esperienza nel settore; 2) l'articolo 3, comma 2, ove prevede che il centro di salute mentale disponga interventi terapeutici riabilitativi e socio-riabilitativi, che non rientrano nelle competenze del predetto centro, in quanto i predetti interventi devono essere svolti da specifiche strutture; 3) l'articolo 3, comma 5, non tiene conto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 17.1.1997, in ordine ai requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria, nè ulteriori requisiti sono previsti nel provvedimento.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato a nuovo esame il provvedimento.

Si allega copia del tele n. 200/5586/PU050/21 1 del 3 luglio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CAPRI)

del



09001698

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO FINANZE
D. G. Servizi Finanza Locale

MINISTERO INTERNO
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

MINISTERO DELLA SANITA'
- Ufficio Legislativo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Sociali

ROMA

Roma, 3 LUG. 1998

Rif: 200/5586/PU 050/21 1 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 1477/20802 datata 5.6.1998 relativa alla legge regionale recante: "Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994 n.36." il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3.7.1998 ha rilevato che il provvedimento è censurabile in quanto contiene disposizioni che non risultano in linea con le indicazioni contenute nel progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1998" approvato con d.P.R. 7 aprile 1997, in particolare per quanto concerne le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 2 ove sono previsti solamente taluni dei servizi che necessariamente devono comporre il dipartimento di salute mentale, senza alcun riferimento alle strutture semiresidenziali e alle strutture residenziali quali centri terapeutici e riabilitativi per i quali il progetto-obiettivo nazionale stabilisce funzioni, caratteristiche fondamentali e ricettività, censurabile in detto articolo inoltre è anche l'inserimento nel dipartimento di salute mentale del servizio di neuropsichiatria infantile non previsto dal progetto-obiettivo nazionale, stante che detto servizio, per le sue specifiche peculiarità, è sempre stato inserito all'interno delle aree assistenziali

W

pediatriche nonché la presunta attribuzione al predetto servizio di uno
psicoterapeuta di II livello non autorizzato in neuropsichiatria infantile, in contrasto con
la normativa vigente in materia, che prevede l'attribuzione delle qualifiche apicali a
professionisti della disciplina con notevoli anni di esperienza nel settore; 2) l'articolo 3,
comma 2, ove prevede che il centro di salute mentale disponga interventi terapeutici
riabilitativi e socio-riabilitativi, che non rientrano nelle competenze del predetto centro, in
quanto i predetti interventi debbono essere svolti da specifiche strutture; 3) l'articolo 3,
comma 5, non tiene conto delle prescrizioni dettate dal d.P.R. 17 gennaio 1997, in ordine
ai requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria, nè ulteriori requisiti sono previsti nel
provvedimento. Per i suddetti motivi, il Governo ha rinviato a nuovo esame il
provvedimento. Tanto si prega di comunicare assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO

ROCCA

